

Proposta per l'assicurazione di garanzia per costruzioni

Fideiussione solidale

- Fideiussione a garanzia dell'eliminazione di difetti
 Fideiussione a garanzia della buona esecuzione
 Fideiussione a garanzia per acconti

Garanzia a prima richiesta (ai sensi dell'art. 111 CO)*

- Garanzia dell'opera
 Garanzia di buona esecuzione
 Garanzia per acconti

* Ulteriori indicazioni in merito alla garanzia a prima richiesta sono disponibili nelle condizioni generali d'assicurazione.

1 Proponente/Contraente

- Signor Signora Ditta

Cognome, nome

Contratto quadro n°

Ditta

Contatto

Via, n.

Appartenenza ad un'associazione (nome dell'associazione)

NPA, luogo

Indirizzo e-mail

Telefono

Fax

2 Indirizzo complementare (se non identico all'indirizzo del proponente/contraente)

- Signor Signora Ditta

- Pagatore del premio Corrispondenza

Cognome, nome o ditta

Telefono

Fax

Via, n.

NPA, luogo

3 Beneficiario della fideiussione/garanzia

A favore di chi deve essere rilasciata la fideiussione/garanzia (indicare nome e indirizzo esatti)

4 Somma di fideiussione/garanzia

A quanto ammonta il **importo dell'ordine** (IVA inclusa) per il lavoro in questione?

CHF

Qual è l'importo richiesto della **fideiussione/garanzia** (IVA inclusa)?

CHF

(secondo la norma SIA 10% fino ad un prezzo di costruzione di CHF 300'000, 5% oltre ad un prezzo di costruzione di CHF 300'000, almeno CHF 30'000, al massimo CHF 2'000'000)

5 Contratto d'opera/Contratto di fornitura

È presente un contratto scritto d'opera o un contratto di fornitura? Sì No

Se sì, da compilare obbligatoriamente, numero e data del contratto?

N. _____ Data _____

6 Opera

Per quale opera viene proposta l'assicurazione?

Data di collaudo dell'opera

Giorno _____ Mese _____ Anno _____

Inizio della fideiussione/garanzia

Data _____

Scadenza della fideiussione/garanzia

Data _____

7 Oggetto

Genere dell'oggetto? (p.es.casa unifamiliare, casa commerciale, ecc.)

Dove è situato l'oggetto? (luogo, via, numero)

8 Testo della fideiussione/garanzia

Esiste una disposizione del testo della fideiussione/garanzia?

Sì No

Se sì, il proponente acconsente che Zurich applichi il testo della fideiussione/garanzia richiesto dal beneficiario della garanzia. A questo scopo il proponente invia Zurich un modello del testo della fideiussione/garanzia in formato Word. Zurich si riserva il diritto di rifiutare l'applicazione di testi di fideiussioni/garanzie già predefiniti.

In caso affermativo, alla richiesta deve essere allegata anche una copia delle condizioni di garanzia del contratto d'appalto o del contratto di fornitura in esecuzione di un contratto d'appalto.

Lingua del testo della fideiussione/garanzia

D F I

9 Premio

Conteggio mediante fattura separate (Conteggio individuale)

Conteggio nell'ambito di deposito

Aprire nuovamente un deposito o adeguare il deposito esistente come segue:

CHF _____

Se le condizioni (tasso di premio o premio) non sono conosciuti, sie prega di contattare Zurigo.
(Tel. 0041 91 912 36 28 bzw. Email: garanzia.costruzioni@zurich.ch).

10 Disposizione finale

La persona sottoscritta dichiara di aver risposto alle domande contenute nel presente documento secondo coscienza. Inoltre conferma la correttezza dei fatti rilevanti relativi al rischio ivi contenuti. Essa si impegna a notificare a Zurich eventuali modifiche che sopravvengono prima dell'inizio della copertura assicurativa definitiva. Essa rimane vincolata alla presente proposta per 14 giorni e si impegna ad accettare la polizza allestita conformemente alla proposta nonché a pagare il premio. **Conferma di aver ricevuto le informazioni legali (art. 3 LCA) nonché le condizioni contrattuali determinanti.** La persona sottoscritta autorizza Zurich a elaborare i dati indicati nella documentazione contrattuale o utilizzati per il disbrigo del contratto. Tale autorizzazione comprende in particolare la custodia fisica o elettronica di dati e il loro impiego per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche nonché a scopo di marketing. Zurich può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA. Se un broker o un intermediario opera per il contraente, Zurich è autorizzata a trasmettergli i dati del cliente, quali ad esempio i dati relativi al disbrigo del contratto, all'incasso e ai casi assicurativi. Inoltre, Zurich viene autorizzata a richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. La persona sottoscritta ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che la riguardano personalmente.

Luogo, data

Firma e timbro del proponente

Firma dei membri coinvolti nella ATI

Obbligazione solidale

Tutti i partner consortili o richiedenti si obbligano in modo solidale a versare a Zurich i premi del contratto di assicurazione richiesto (comprese le aggiunte) e a indennizzare tutte le spese (in particolare capitale, interessi e costi di ogni tipo) sostenute da Zurich per l'adempimento del contratto di assicurazione richiesto.

Ditta			Luogo, data
Via, n.			
NPA, luogo	ATI-porzione	%	Firma e timbro dell'impresa partecipante al consorzio
Ditta			Luogo, data
Via, n.			
NPA, luogo	ATI-porzione	%	Firma e timbro dell'impresa partecipante al consorzio
Ditta			Luogo, data
Via, n.			
NPA, luogo	ATI-porzione	%	Firma e timbro dell'impresa partecipante al consorzio

Osservazioni

Note interne (da compilare dalla assicurazione)

Tramite da

VTG:

PB:

Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA

Assicurazione di garanzia per costruzioni

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA
e Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Indice	Pagina
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA Edizione 11/2008	2
Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di garanzia per costruzioni	4
Disposizioni comuni	4
Disposizioni relative alla contratto quadro	5
Disposizioni relative alla polizza individuale, fideiussione solidale	5
Disposizioni relative alla polizza individuale, garanzia ai sensi dell'art. 111 CO	6

Help Point
0800 80 80 80

Notificatecelo immediatamente!

Dall'estero
+41 44 628 98 98

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA

Edizione 11/2008

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni contenute nella LCA. Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla stipulazione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.

- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich i relativi dati, documenti, ecc. Zurich è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.

- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, Zurich accorda fino alla notifica della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per iscritto nella conferma provvisoria stessa o ai sensi delle disposizioni legali.

Quando si estingue il contratto?

Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
- se Zurich modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può recedere dal contratto:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto:

- se il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato sollecitato a effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich?

Zurich elabora dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica.

Se necessario, Zurich può trasmettere i dati da elaborare a terze persone coinvolte nel disbrigo contrattuale, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti a Zurich Insurance Group SA.

Inoltre, Zurich può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di garanzia per costruzioni

Edizione 1/2012

Disposizioni comuni

Art. 1 Basi del contratto

Le basi del presente contratto sono:

- a) le condizioni generali d'assicurazione e le disposizioni contenute nella polizza,
- b) esclusivamente il diritto svizzero, in particolare le disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA). Per i contraenti con sede nel Principato del Liechtenstein vigono invece le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione del Liechtenstein del 16 maggio 2001 (Vers. VG).
- c) le dichiarazioni scritte fatte dal contraente (proponente) nella proposta e in altri documenti.
- d) se è stato concordato l'utilizzo della garanzia online, valgono inoltre le relative disposizioni generali.

Art. 2 Controllo della solvibilità e richiesta di garanzie

- a) Il contraente presenterà a Zurich, ai fini della valutazione di solvibilità, il suo ultimo rendiconto di esercizio con un eventuale rapporto dell'autorità di controllo e, a richiesta, procederà anche ad illustrarlo.
- b) Zurich è autorizzata a richiedere informazioni presso il contraente e presso terzi sullo sviluppo dell'attività del contraente e circa fatti correlati che possano essere rilevanti ai fini della valutazione dell'affidabilità creditizia.
- c) Se nel corso della durata contrattuale cambia un fatto essenziale per l'apprezzamento del rischio o dell'affi-

dabilità creditizia, il contraente è tenuto a comunicarlo a Zurich. Valgono come essenziali tutti i fatti costitutivi del rischio sui quali Zurich richiede al contraente informazioni nel formulario di proposta o che sono stati esaminati in sede di valutazione della solvibilità (punto a).

- d) Zurich si riserva il diritto di esaminare singolarmente le richieste di fideiussione/garanzie e può rifiutarle senza indicarne il motivo.
- e) Zurich è autorizzata, in caso di domande di fideiussione/garanzia, a richiedere sicurezze per la somma complessiva di fideiussione/garanzia. Il tipo e l'entità della sicurezza sono stabiliti nell'ambito della valutazione di solvibilità.

Qualora successivamente la sicurezza fornita risultasse inefficace, il contraente, su richiesta di Zurich, è tenuto a fornire immediatamente una nuova sicurezza equivalente oppure, in caso contrario, è obbligato a provvedere affinché Zurich entro quattro settimane sia esonerata da ogni richiesta in relazione al suo impegno di fideiussione/garanzia e affinché le venga restituita la documentazione della fideiussione/garanzia.

Art. 3 Rivendicazione

- a) Il contraente è obbligato ad evitare che a Zurich venga rivendicata la prestazione per gli impegni di fideiussione/garanzia assunti.
- b) Se ciononostante Zurich viene chiamata in causa, il contraente rinuncia espressamente, nei confronti di Zurich, a tutte le eccezioni e obiezioni riguardanti il motivo, l'importo e l'esistenza delle pretese rivendicate.
- c) Zurich istruirà il contraente in caso di rivendicazione da parte del beneficiario della fideiussione/garanzia e lo inviterà a intraprendere immediatamente le misure opportune a difesa dalla rivendicazione.

Art. 4 Obblighi in caso di sinistro

Al verificarsi di un evento assicurato il contraente deve:

- informare immediatamente Zurich, non appena ricevuta la notizia dell'evento;
- informare Zurich su causa, entità e altre circostanze del danno e mettere a disposizione tutta la documentazione utile o richiesta da Zurich.
- In caso di violazione colpevole di disposizioni od obblighi legislativi o contrattuali, devono essere risarciti a Zurich i danni risultanti e i relativi costi.

Art. 5 Regresso (diritto di regresso)

Il contraente è tenuto a risarcire immediatamente a Zurich, a prima richiesta e senza alcuna obiezione ed eccezione, tutti gli importi pagati, addizionati di ogni altra spesa, interesse e costo. Indipendentemente dalla colpa del contraente, devono essere risarciti a Zurich tutti i danni diretti e indiretti derivanti dai singoli impegni di fideiussione/garanzia. Il contraente, eventuali altre società del gruppo incluse in questo contratto e i singoli partner consortili (in questo caso il contraente è un consorzio) si obbligano solidalmente nei confronti di Zurich. Zurich è sempre autorizzata a realizzare le sicurezze prestate o a compensarle con i suoi crediti di regresso.

Art. 6 Annunci e comunicazioni a Zurich

Tutte le comunicazioni del contraente sono da sottoporre alla

- direzione generale di Zurich o
- alla rappresentante, la quale è stata indicata sull'ultima nota di premio

Per domande o comunicazioni siete pregati di rivolgervi al vostro consulente o al numero gratuito 0800 80 80 80

Art. 7 **Foro competente**

Per le controversie risultanti dal presente contratto, il contraente può scegliere come foro:

- Zurigo, quale sede centrale di Zurich;
- la sede della succursale di Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede in Svizzera o nel Liechtenstein del contraente, ma non un altro suo domicilio o un'altra sua sede all'estero.

Art. 8 **Retribuzione dei broker**

Nell'ipotesi in cui, relativamente alla conclusione o all'amministrazione del presente contratto d'assicurazione, la tutela degli interessi del contraente spetti ad un terzo, ad es. ad un broker, è possibile che Zurich, sulla scorta di una convenzione, corrisponda a questo terzo una retribuzione per le prestazioni effettuate. Qualora il contraente desiderasse ricevere maggiori informazioni in merito, può rivolgersi a questa terza persona.

Disposizioni relative alla contratto quadro

Art. 9 **Oggetto del contratto**

Se è stato concordato un contratto quadro, il contraente può richiedere alle condizioni da questo previste entro il limite globale garantito fideiussioni ai sensi dell'art. 12 o garanzie ai sensi dell'art. 15.

Zurich si riserva il diritto di esaminare singolarmente le richieste di fideiussioni e può rifiutarle senza indicarne il motivo.

Se concordato, le proposte possono essere fatte online. Per l'utilizzo di garanzie online per costruzioni valgono le disposizioni supplementari.

Le polizze emesse in base al contratto quadro vengono rilasciate senza CGA.

Art. 10 **Durata del contratto**

Il contratto quadro viene considerato a tempo illimitato e può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti con l'osservanza di un termine di preavviso di tre mesi. La disdetta si considera eseguita in tempo se perviene al destinatario al più tardi entro l'ultimo giorno precedente l'inizio del periodo di tre mesi.

L'annullamento del contratto quadro non ha alcun effetto sulla data di scadenza indicata sui singoli moduli delle fideiussioni o garanzie per l'eliminazione dei vizi.

Gli artt. da 3 fino a 5 di queste condizioni sono validi anche dopo la cessazione del contratto quadro fino al saldo delle eventuali pretese di regresso di Zurich

Art. 11 **Premio**

Se concordato, Zurich istituisce un deposito dei premi dal quale vengono prelevati i singoli premi.

Se il deposito dei premi è esaurito, il contraente è tenuto a effettuare un nuovo versamento sul deposito.

Al termine del contratto quadro l'eventuale avere sul deposito dei premi viene rimborsato solo una volta estinti tutti gli impegni di fideiussione e corrisposte tutte le pretese di regresso di Zurich.

Disposizioni relative alla polizza individuale, fideiussione solidale

Art. 12 **Oggetto dell'assicurazione**

a) **Fideiussione a garanzia dell'esecuzione**

Ai sensi dell'art. 492 segg. CO, Zurich risponde solidamente per le spese per l'esecuzione delle opere o delle forniture nella misura dell'importo indicato nella documentazione di fideiussione. Questo importo si riduce in corrispondenza dei lavori eseguiti fino a zero franchi in caso di conclusione dei lavori.

b) **Fideiussione a garanzia di acconti**

Ai sensi dell'art. 492 segg. CO, Zurich garantisce solidalmente l'acconto o anticipo prestato dal beneficiario della fideiussione per i lavori da eseguire o per forniture fino all'importo indicato nella documentazione di fideiussione per il caso in cui la controparte non restituisca in tutto o in parte l'acconto o l'anticipo ricevuto, rimanendone debitrice.

La responsabilità di Zurich si attiva a condizione che la controparte del beneficiario della fideiussione abbia ricevuto l'acconto o l'anticipo.

c) **Fideiussione a garanzia dell'eliminazione di difetti («Garanzia dell'opera»)**

Zurich garantisce solidalmente ai sensi dell'art. 492 segg. CO, per i costi di eliminazione di eventuali difetti occulti che dovessero essere riscontrati in seguito al completamento del lavoro e al collaudo o a fornitura effettuata, fino all'ammontare dell'importo citato nell'atto di fideiussione.

Art. 13 **Durata del contratto**

L'assicurazione entra in vigore e Zurich ne rilascia la documentazione di fideiussione non appena sarà in possesso dell'eventuale sicurezza richiesta. L'assicurazione termina alla scadenza della durata stabilita nella documentazione di fideiussione.

Art. 14 **Premio**

Il premio si calcola sulla somma di fideiussione e sull'aliquota annua di premio concordata e viene riscosso, salvo diverso accordo nella polizza, anticipatamente per tutta la durata della fideiussione.

Il premio lordo per tutta la durata d'assicurazione si calcola come segue:

- 1) Premio netto per anno di fideiussione = Somma di fideiussione x aliquota di premio
- 2) Premio netto per tutta la durata d'assicurazione = Premio netto per anno di fideiussione x durata di fideiussione (numero di anni).
Il premio netto minimo per l'intera

durata d'assicurazione è pari a CHF 150 per la prima polizza e CHF 80 ogni ulteriore polizza.

- 3) Premio lordo per tutta la durata d'assicurazione = Premio netto + 5% taxa di bollo federale

Se è stato concordato un deposito dei premi, il premio minimo ammonta a CHF 15 per fideiussione e per anno, come minimo tuttavia a CHF 50 per fideiussione.

Se la durata della fideiussione è di sei mesi o inferiore, viene calcolato un premio annuo dimezzato. A partire da 6 mesi di durata della fideiussione, il premio viene calcolato pro rata temporis.

Disposizioni relative alla polizza isolata, garanzia ai sensi dell'art. 111 CO

Art. 15 Oggetto dell'assicurazione

I. Informazioni generali

Oggetto dell'assicurazione è uno dei tipi di garanzia sotto indicati. Zurich, ai sensi dell'art. 111 CO, si impegna irrevocabilmente, in qualità di garante, indipendentemente dal tipo di garanzia richiesta, nei confronti del beneficiario della garanzia, a seguito della prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dall'efficacia giuridica del contratto tra il contraente e il beneficiario della garanzia e rinunciando a sollevare ogni obiezione o eccezione derivanti dal contratto stesso, a corrispondere la somma di garanzia indicata nell'atto di garanzia, su conferma scritta che il contraente non ha adempiuto agli obblighi contrattuali specificati nell'atto di garanzia stesso.

Se il beneficiario della garanzia richiede il pagamento a prima richiesta in modo formalmente corretto, Zurich è tenuta a corrispondere il pagamento immediatamente e indipendentemente dal fatto che le dichiarazioni fornite dal beneficiario della garanzia siano esatte o no (ad es. che gli impegni di garanzia non siano stati soddisfatti regolarmente).

Senza prova inequivocabile di procedura illegittima o fraudolenta da parte del beneficiario della garanzia, Zurich non può rifiutare il pagamento di una garanzia a prima richiesta né sollevando obiezioni né eccezioni (ad es. per mancanza di esigibilità o per adempimento conforme al contratto della prestazione assicurata o qualsivoglia altra obiezione dell'operazione sottostante). Questo vale anche qualora la prestazione assicurata non sia stata erogata per motivi non riconducibili a colpa (ad es. per causa di forza maggiore: sciopero, guerra, catastrofi naturali, ecc...).

In caso di escussione della garanzia, a ogni pagamento effettuato da Zurich si riduce di conseguenza la somma di assicurazione.

II. Tipi di garanzia

A seconda della richiesta, Zurich mette a disposizione uno dei seguenti tipi di garanzia:

a) Garanzia di esecuzione

Zurich garantisce i costi dovuti all'inadempimento degli obblighi contrattuali in relazione all'esecuzione dei lavori o delle forniture fino all'importo indicato nell'atto di garanzia.

b) Garanzia per acconti

Zurich garantisce i costi dovuti all'inadempimento degli obblighi contrattuali in relazione alla prestazione corrispondente all'acconto o anticipo fino all'importo indicato nell'atto di garanzia.

c) Garanzia per l'eliminazione dei difetti

Zurich garantisce per i costi dovuti all'inadempimento degli impegni di garanzia di eliminazione dei difetti fino all'importo indicato nell'atto di garanzia.

Art. 16 Verifica dei documenti

Zurich verifica tutte le dichiarazioni e i documenti che devono essere presentati ai fini di una garanzia per accertare che corrispondano alle condizioni di

garanzia. Zurich non è tenuta a verificare l'autenticità delle firme né la correttezza dei contenuti delle dichiarazioni.

Art. 17 Durata del contratto

L'assicurazione entra in vigore e Zurich ne rilascia la documentazione di garanzia non appena entrerà in possesso dell'eventuale sicurezza richiesta. L'assicurazione termina alla scadenza della durata stabilita nella documentazione di garanzia.

Art. 18 Premio

Il premio si calcola sulla somma di garanzia e sull'aliquota annua di premio concordata e viene riscosso, salvo diverso accordo nella polizza, anticipatamente per tutta la durata della garanzia.

Il premio lordo per tutta la durata d'assicurazione si calcola come segue:

- 1) Premio netto per anno di garanzia = Somma di garanzia x aliquota di premio
- 2) Premio netto per tutta la durata d'assicurazione = Premio netto per anno di garanzia x durata di fideiussione (numero di anni).
Il premio netto minimo per l'intera durata d'assicurazione è pari a CHF 150 per la prima polizza e CHF 80 per ogni ulteriore polizza.
- 3) Premio lordo per tutta la durata d'assicurazione = Premio netto + 5% taxa di bollo federale

Se è stato concordato un deposito dei premi, il premio minimo ammonta a CHF 15 per garanzia e per anno, come minimo tuttavia a CHF 50 per garanzia.

Se la durata della garanzia è di sei mesi o inferiore, viene calcolato un premio annuo dimezzato. A partire da 6 mesi di durata della garanzia, il premio viene calcolato pro rata temporis.

